



Sentenza n.  
119-2023

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA**

composta dai seguenti Magistrati:

Giuseppe di Pietro           Presidente f.f.

Claudio Guerrini           Consigliere

Elena Papa                   Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. 62668 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti del dott. -, c.f. -, nato a - in data -, e ivi residente alla via -, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Ceni (c.f. CNESFN55H24D612L, pec: stefano.ceni@firenze.pecavvocati.it) e dall'avv. Francesco Maresca (c.f. MRSFNC60S05E625S, pec: francesco.maresca@firenze.pecavvocati.it), del Foro di Firenze e dall'avv. Sabino Laudadio (c.f. LDDSDN78A07F839G, pec: s.laudadio@legalmail.it), del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'avv. Stefano Ceni, alla via F. D. Guerrazzi, n. 21, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

**Esaminati** gli atti e i documenti del giudizio;

**Uditi**, all'udienza pubblica del 9 novembre 2022, il relatore e il P.M.,

nella persona del Vice Procuratore Generale Chiara Imposimato.

Presenti, per il convenuto, gli avv.ti Ceni e Laudadio.

Ritenuto in

### FATTO

Con atto depositato in data 18 marzo 2022 la Procura regionale citava in giudizio il dott. -, medico ginecologo che, all'epoca dei fatti, prestava servizio presso l'Ospedale San Giovanni di Dio di Firenze, per sentirlo condannare per responsabilità medica parziaria al pagamento in favore della ASL di un danno indiretto di € **2.000.000,00** o della diversa somma definita in corso di causa, oltre accessori come per legge.

Il danno risulta derivato dal pagamento da parte della ASL, in via transattiva, della somma di complessivi € 3.000.000,00 a favore dei genitori e dei nonni materni e paterni del bambino -, nato presso il suddetto ospedale in data 15 settembre 2010, affetto da gravissimi deficit respiratori, neurologici e muscolari dovuti ad un'encefalopatia ipossico-ischemica, conseguente ad un'accertata sofferenza da ritardo di parto.

La *notitia damni* veniva comunicata alla Procura erariale dalla ASL Toscana Centro con nota prot. n. 57581 del 17 maggio 2019.

Dai fatti è scaturito un procedimento penale per il reato di cui all'art. 590, comma 2, c.p. per le lesioni gravissime e i conseguenti danni permanenti riportati dal neonato, ipotizzati nel capo di imputazione nei riguardi dell'ostetrica, -, per non aver fatto intervenire il ginecologo di turno in presenza di tracciati anormali del battito cardiaco sin dalle

ore 22:19 e 23:18, e aver atteso il parto naturale fino alle 04:03 del mattino, quando decideva di chiamare il medico; del medico ginecologo, dott. -, odierno convenuto, per aver omesso di seguire il tracciato cardiocografico in presenza, *“limitandosi ad un controllo ritardato”*, sebbene ci fossero *“segnali univoci di sofferenza del feto”*, precludendosi la possibilità di taglio cesareo perché valutata solo tardivamente (con valutazione in tal senso alle ore 04:43, con parto avvenuto alle ore 04:50); della pediatra, dott.ssa -, per aver omesso l'aspirazione delle vie aeree, per liberarle, prima di procedere alla ventilazione.

Il giudizio penale si concludeva con la sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze n. 4837/2018 di assoluzione del dott. - e della dott.ssa - *“per non aver commesso il fatto”* e di condanna dell'ostetrica -. Stante la costituzione di parte civile nel giudizio penale del bambino danneggiato e dei genitori e nonni materni e paterni, era, altresì, compresa la condanna a risarcire, in solido con la ASL Toscana centro, una provvisionale di € 2.100.000,00 a loro favore.

Nella sede dell'appello azionato dall'ostetrica condannata, il reato è stato dichiarato estinto con sentenza della Corte d'Appello penale di Firenze n. 120/2019, per effetto della remissione della querela da parte delle persone offese. Si era, infatti, frattanto conclusa la trattativa stragiudiziale in corso con la ASL, che aveva pagato ai danneggiati € 3.000.000,00, con distinti ordinativi di pagamento tutti in data **6 maggio 2019**.

Con un primo atto di citazione, la Procura erariale, al fine di ottenere il

ristoro di quanto corrisposto dalla struttura ospedaliera a titolo di risarcimento del danno per non corretto svolgimento dell'attività sanitaria, come accertato in sede penale, ha convenuto in giudizio la sola ostetrica - imputando a questa l'intera responsabilità della vicenda.

La sentenza di questa Corte che ha definito il giudizio, n. 303 del 31 agosto 2021, ha accertato la responsabilità dell'ostetrica per non aver segnalato al ginecologo di turno la gravità della situazione, quanto meno alla luce del ripetersi di episodi di aritmia cardiaca del nascituro e in specie a fronte di quello verificatosi alle ore 3:40, definito dalla perizia dibattimentale acquisita in sede penale come di *"devastante frequenza"* e tale da *"suggerire senza ombra di dubbio la presenza di un medico e l'immediata risoluzione del travaglio"*.

Tuttavia, nel vagliare la posizione dell'ostetrica ai fini della definizione della responsabilità amministrativo contabile, ha rivalutato il fatto, riducendo la quota di responsabilità a carico di questa al valore di un terzo, a sua volta dimezzato nell'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, tenuto conto della storia professionale impeccabile dell'ostetrica.

I restanti due terzi del danno sono ascritti, a titolo di responsabilità virtuale, alla condotta omissiva del ginecologo che, pur avendo avuto consapevolezza delle disfunzioni del parto quanto meno a partire dalle 3:20 (orario in cui - come risulta dalla cartella clinica - avrebbe indicato all'ostetrica di somministrare ossitocina al fine di aumentare le contrazioni), non avrebbe visitato la partoriente, né si sarebbe

attivato in altro modo, fino al momento della nascita del bambino.

Alla luce della menzionata pronuncia, la Procura erariale ha ritenuto di riesaminare la posizione del medico ginecologo, assolto in sede penale *“per non aver commesso il fatto”*, tenuto conto che il giudicato penale di assoluzione è opponibile in sede di giudizio per responsabilità erariale solo alle condizioni indicate all’art. 652 del c.p.p.. A tal fine ha rimarcato l’autonomia e la separatezza tra il giudizio penale e quello contabile e ha affermato che la diversa valutazione dell’apporto causale cui è chiamato il giudice contabile, in termini di mera possibilità prevalente, invece che in quelli di probabilità vicina alla certezza richiesti al giudice penale, lasciasse spazio all’ascrizione della concausalità della condotta del medico, di omesso intervento, al danno erariale indiretto oggetto dell’odierno giudizio.

Con memoria di costituzione del 19 ottobre 2022, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda e, subordinatamente la riduzione dell’addebito.

A tal riguardo, ha preliminarmente dedotto la violazione dell’art. 83 del c.g.c., che, a determinate condizioni, vieta la riapertura del fascicolo a carico di terzi anche in un nuovo giudizio, eccependo che la Procura erariale aveva già valutato la sua posizione nella sede del primo processo, ritenendo *“l’infondatezza del contributo causale della [propria] condotta al fatto dannoso”* e che a tale valutazione non erano sopravvenuti né fatti nuovi, né fatti precedentemente occultati.

Ha, poi, sostenuto l’opponibilità in questa sede del giudicato penale di

assoluzione, avvenuta con sentenza del Tribunale penale di Firenze n. 4837/2018, avente ad oggetto il medesimo fatto materiale contestato nell'odierna sede giurisdizionale, identico sia per il profilo soggettivo che oggettivo.

Ha, infine, lamentato la violazione dell'art. 13 della legge 8 marzo 2017, n. 24, per mancato rispetto del preteso diritto a prendere parte alle operazioni negoziali poste in essere dalla ASL con la famiglia del bambino danneggiato ai fini della risoluzione stragiudiziale della controversia, sfociate nel pagamento di € 3.000.000,00 a favore di questi.

Nel merito, ha contestato il difetto di prova del nesso di causalità tra la condotta negligente attribuitagli e il danno subito dal neonato, nonché il difetto di prova dell'elemento soggettivo della colpa grave ascrittogli.

A tal fine, anche a mezzo di perizia di parte, del 15 ottobre 2022, depositata agli atti, ha negato di aver mai prescritto ossitocina alla puerpera, al fine di accelerare le contrazioni, evidenziando che l'indicazione in cartella clinica reca la sola firma dell'ostetrica. Verrebbe in tal modo meno la prova della sua consapevolezza delle difficoltà sopravvenute in sala parto, quanto meno a partire dall'orario delle 3:20 del 15 settembre 2010, di somministrazione del medicinale, su cui si basano l'attribuzione del proprio concorso causale al danno e la responsabilità virtuale ascrittagli con la sentenza di questa Corte n. 303/2021.

Ha concluso, da un lato, attribuendo *in toto* la responsabilità dei fatti

all'ostetrica già condannata da questa Corte, che non avrebbe segnalato la criticità in essere e, dall'altro lato, evidenziando che, la notte del fatto, era unico medico di guardia presente all'ospedale e responsabile dell'andamento di due interi reparti. Pertanto, anche per quest'ultimo verso, non sarebbe stato nelle condizioni di andare ad assistere il parto se non nella fase conclusiva di sua necessaria presenza.

Su tale ultima argomentazione, ha, poi, chiesto, subordinatamente, l'applicazione dell'art. 9, comma 5, della legge n. 24/2017, che parametrava l'importo della condanna alla retribuzione (non più del triplo della retribuzione lorda annua all'epoca dei fatti), l'accertamento del concorso della struttura sanitaria nella responsabilità, per aver adottato linee comportamentali e operative cui si era attenuto e per l'aspetto del "rischio d'impresa" che questa si dovrebbe assumere e, infine, la riduzione dell'addebito.

All'udienza del 9 novembre 2022, le parti hanno insistito su quanto contestato ed eccepito in atti.

In via aggiuntiva, quanto all'eccezione di violazione dell'art. 83, comma 3, del CGC, Parte requirente ha affermato che, nel caso in esame, ricorrerebbe una condizione del tutto estranea alle statuizioni contenute nella norma.

Evidenza, infatti, che nel primo giudizio non si avrebbe né il provvedimento di archiviazione della posizione del dott. -, secondo l'ipotesi regolata dall'art. 83, comma 3, del CGC al primo cpv., né il vaglio della sua posizione nel senso dell'esclusione della

responsabilità, secondo l'ipotesi regolata al secondo cpv., ma una mera stasi dell'iniziativa attorea, non disciplinata dalla norma. In questo "vuoto normativo" troverebbe spazio l'"indicazione" contenuta nella prima sentenza, n. 303/2021, con cui il Collegio giudicante prospetta il concorso causale virtuale del ginecologo nel danno contestato all'ostetrica.

Ritiene, pertanto, di interpretare questa "indicazione" secondo l'assunto di un principio generale di regolazione dei rapporti tra Procura e Collegio giudicante, che evince dal processo penale e, in specie, dalla relazione tra Procura della Repubblica e Giudice delle Indagini preliminari, da traslarsi in via interpretativa nel giudizio di responsabilità erariale. Tale principio opererebbe, pur in assenza di una figura di GIP, appunto come facoltà del Collegio di indicare al PM una nuova linea di indagine nei confronti di un convenuto non esaminato, ma neppure escluso, nel primo giudizio (sarebbe, peraltro rispettato il principio di difesa del nuovo chiamato in causa sin dalla fase dell'invito a dedurre, secondo lo spirito dell'art. 83 del CGC).

Quanto all'eccezione di violazione del giudicato di assoluzione penale di cui all'art. 652 del c.p.p., la Procura agente ha richiamato ampia giurisprudenza in tema di autonomia del giudizio amministrativo da quello penale e ha ricordato che la sentenza di assoluzione fa stato solo per aspetti ben perimetrati dalla norma e non preclude alla Procura erariale l'esame della condotta dell'assolto e del suo apporto causale al danno. Sono, infatti, diversi, i criteri di valutazione adottati nei due giudizi, fondati, nel primo caso, in un'esigenza di massima



tutela del diritto della libertà individuale e, nel secondo caso, nella minor tutela riconosciuta dall'ordinamento ai diritti di natura patrimoniale (cfr. Corte dei conti, SS. RR., sent. n. 28/2015 e ord. n. 2/2018; Appello, Sez. II, sent. nn. 72/2022 e 88/2020; Sez. Lazio, sent. n. 595/2022).

Considerato in

### **DIRITTO**

1. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 83, comma 3, secondo cpv., del CGC, sollevata dal convenuto.

La norma invocata, nell'esprimere il principio di esclusività dell'azione in capo al PM erariale, preclude al giudice la chiamata in causa di terzi non convenuti nel giudizio di responsabilità amministrativa, riconoscendogli, in caso di responsabilità parziaria, la sola facoltà di valutarne incidentalmente e in via virtuale l'apporto causale al danno, all'unico fine della quantificazione della quota da attribuire a carico dei soggetti chiamati in giudizio (art. 83, commi 1 e 2, del CGC).

Rimette, per contro, al solo Pubblico Ministero la facoltà di procedere nei confronti di un soggetto che si ritenga corresponsabile in una vicenda già portata innanzi al giudice, sia su propria iniziativa che su sollecitazione giudiziale, in questo caso a seguito di trasmissione in corso di causa degli atti sopraggiunti utili ad attestare fatti nuovi o di nuova scoperta, senza sospensione del processo. Anche nel caso di riapertura del fascicolo su autonoma iniziativa attorea, è prevista la condizione del fatto nuovo, o di nuova scoperta, se la posizione del

nuovo chiamato era già stata esaminata dal PM erariale in precedenza, scaturendo in un provvedimento formale di archiviazione, ovvero in una valutazione anche non formalizzata di infondatezza del contributo causale al fatto dannoso maturati nell'istruttoria precedente l'invito a dedurre. Si realizza in tal modo, nel processo contabile, una sorta di estensione applicativa del principio del *ne bis in idem* sostanziale, realizzato non a fronte di pronuncia giudiziale ma di autonoma determinazione di una parte processuale, appunto la Procura attrice, singolarmente *domina* incontrastata dell'azione.

In conclusione, e per quanto rileva in questa sede, ai sensi dell'art. 83 del c.g.c., la riapertura da parte del PM del fascicolo riferito ad una vicenda già esitata in una citazione a giudizio, a carico di nuovi soggetti chiamati a risponderne a titolo di corresponsabilità erariale, in assenza di fatti nuovi, o emersi in un secondo momento, potrebbe avvenire nel solo caso in cui il PM non avesse già archiviato formalmente la loro posizione o non avesse già valutato ed escluso l'apporto causale al danno. Per contro, la trasmissione degli atti da parte del Collegio per un nuovo esame del Procuratore potrebbe avvenire solo in corso di causa ed in presenza di fatti nuovi o di nuova emersione.

Ferma la chiarezza della disposizione, di recente confermata dal Giudice delle leggi nella sua legittimità costituzionale (Corte cost., sent. n. 203/2022), rimane da valutare se l'art. 83 del c.g.c. regoli in modo completo i possibili rapporti tra Procura erariale e Collegio

giudicante, ovvero se, come sostiene la Procura, residui uno spazio non regolato, in cui si possa collocare la possibilità del giudice di esprimere una sorta di “invito” all’azione, in via indiretta, al di fuori dei casi ivi previsti e, cioè, alla fine del giudizio, in sede di sentenza, la cui disciplina possa trovare fondamento nei medesimi principi che animano il processo penale e il rapporto tra Procura della Repubblica e Giudice delle Indagini preliminari. Rimane, altresì, da valutare, in caso positivo, se la vicenda all’esame possa rientrare in tale spazio.

2. Ritiene il Collegio che una simile ricostruzione non possa trovare accoglimento e che l’eccezione preliminare, sollevata dal convenuto in ordine alla violazione dell’art. 83 del c.g.c., debba essere accolta, con assorbimento di ogni altra questione.

Non si rinviene, infatti, nell’ordinamento, un principio generale simile a quello invocato dall’Organo requirente, tale da far ammettere un coinvolgimento del giudice con poteri di impulso dell’azione anche per aspetti riconducibili a quelli previsti dal legislatore, nella fase preprocessuale penale, per il GIP.

Depone in tal senso proprio la diversità tra i due giudizi, e tra i valori costituzionali da questi incisi, invocata dalla Procura nel definire i limiti dell’opponibilità della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel presente processo.

E cioè, come sostenuto dall’Organo requirente, proprio per la rilevanza del valore costituzionale della libertà personale, inciso dal giudizio penale, l’ordinamento richiede un criterio di valutazione della causalità tra condotta e fatto di reato molto forte, di dimostrata

“probabilità vicina alla certezza”. Per la minor rilevanza del valore, di tipo patrimoniale, inciso nel giudizio di responsabilità erariale, richiede la prova di un nesso di causa tra condotta e danno “più probabile che non”, secondo il criterio comune a quello civilistico, come sostenuto dalla Procura attrice.

Analogamente, solo nel giudizio penale, in cui sono coinvolti diritti fondamentali, l’ordinamento avverte la necessità di prevedere, nel GIP e nelle sue attribuzioni, uno strumento preprocessuale di garanzia, da un lato, dell’indagato (e dei suoi diritti fondamentali di inviolabilità del domicilio, riservatezza, difesa) e, dall’altro lato, della parte offesa, nonché, per quanto qui in particolar modo rileva, di controllo dell’operato del PM, in relazione alla legittimità della sua attività e alla durata delle indagini e con facoltà di vaglio dei presupposti di un loro ulteriore sviluppo anche a fronte di una richiesta di archiviazione (il GIP può accogliere o rigettare la richiesta di archiviazione del PM e interviene con un vaglio per il controllo giurisdizionale sull’operato del PM, nel rispetto del principio di obbligatorietà dell’azione penale).

Per questo profilo, infatti, il giudice assume in sé il potere di far proseguire l’azione di indagine e di sollecitazione all’attività di Procura ai fini di una migliore decisione di procedere o archiviare (art. 409 del c.p.p.).

Al contrario, a fronte dell’incisione in diritti meramente patrimoniali, nel giudizio di responsabilità amministrativa non trova spazio una simile erosione del principio di esclusività dell’azione del PM, che

rimane regolato nei termini espressamente ed esclusivamente previsti dall'art. 83 del c.g.c.. Peraltro, nel caso di specie, il detto vaglio giudiziale sull'azione, ritenuto possibile dall'Organo requirente, non avverrebbe in fase preprocessuale, ma a giudizio ormai concluso per uno dei soggetti coinvolti.

Da quanto sin qui esposto discende che la pronuncia di responsabilità virtuale eventualmente emessa dalla Sezione non costituisce atto di impulso all'azione erariale in forma non regolata dal codice, come parrebbe sostenere la Procura attrice, ma mero strumento di calibrazione della responsabilità parziaria dei convenuti in giudizio e di quantificazione del conseguente danno risarcibile. La valutazione di riapertura del fascicolo da parte del PM rimane riconducibile all'ipotesi di "autonoma iniziativa" di cui all'art. 83, comma 3, secondo cpv. e come tale è normata, subordinando l'azione al fatto nuovo o di nuova scoperta, in caso di vaglio negativo della responsabilità già intervenuto nel primo giudizio.

Peraltro, tale chiave di lettura si pone in conformità con il divieto di chiamata in causa *iussu iudicis* sancito dall'art. 83, comma 1, del c.g.c., cit. e, di recente ribadito dalla Corte costituzionale, che si è pronunciata in tal senso nell'ambito della sentenza di inammissibilità e infondatezza della questione di legittimità della disposizione, che era stata sollevata in relazione agli artt. 76, 3, 24 e 111 della Cost. per eccesso di delega e violazione del principio del contraddittorio, del diritto alla difesa e alla parità di trattamento, negli aspetti rilevanti nel caso esaminato dal giudice remittente.

In particolare, la Corte ha ricostruito anche da un punto di vista storico la *ratio* dell'esclusività dell'azione di Procura nel giudizio di responsabilità erariale secondo una linea interpretativa applicabile *mutatis mutandis*, anche al caso di specie. Ha, infatti, ripercorso l'evolversi delle norme che hanno portato al superamento del preesistente potere di chiamata in causa del terzo *iussu iudicis* all'epoca disciplinato dall'art. 47 del r. d. n. 1038/1933, e ne ha rinvenuta l'inconciliabilità con le garanzie del giusto processo, nonché dell'imparzialità del giudice e del contraddittorio, introdotti dall'art. 111 della Cost. come novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Corte cost., sent. n. 203 del 28 luglio 2022).

Deve pertanto ritenersi coerente con l'ordinamento che anche i poteri del Pubblico ministero e quelli del Collegio giudicante siano bilanciati in modo non coincidente tra loro nei giudizi penale e di responsabilità erariale, di natura e caratteri diversi, modulando l'intensità delle tutele in tal modo riconosciuti ai soggetti *sub iudice* in relazione alla rilevanza dei diritti fondamentali comprimibili all'esito dei giudizi.

3. Ciò premesso, venendo al caso di specie, ritiene, il Collegio, che la valutazione della responsabilità virtuale dell'odierno convenuto operata dalla sentenza di questa Corte n. 303/2021, emessa all'esito del primo giudizio, si debba intendere nel senso inequivoco descritto dall'art. 83, comma 2, del c.g.c., e cioè come circostanza di cui il giudice tiene conto ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico della ostetrica convenuta in quella sede, ritenuta non unica responsabile, ma concorrente nella responsabilità per gli esiti di

danno derivante dalla gestione gravemente negligente, imprudente ed imperita del parto di cui era causa all'epoca. Pertanto, correttamente, la Sezione ha agito nell'individuare la quota di responsabilità ritenuta parziaria, alla luce della documentazione agli atti del processo e, su questa, ha applicato il potere riduttivo dell'addebito.

Ritiene, altresì, il Collegio, che, in coerenza con quanto sopra, la Corte non abbia provveduto in quel giudizio, alla trasmissione degli atti alla Procura (senza sospensione del processo), ai sensi dell'art. 83, comma 3, 1° cpv., in quanto la valutazione della corresponsabilità virtuale del dott. - con l'ostetrica convenuta non era fondata su fatti nuovi, sopravvenuti o scoperti dopo l'inizio del processo, ma su una valutazione in termini diversi dei medesimi fatti già disponibili alla Procura.

Quanto al requisito della valutazione del PM di non procedere nei confronti del ginecologo nel primo giudizio, è chiaro agli atti di quel processo che, sebbene questi non avesse provveduto alla formale archiviazione della sua posizione, aveva comunque proceduto al suo vaglio, escludendo la correlazione causale tra la sua mancata presenza in sala operatoria e il fatto dannoso, anche se aveva indicato la somministrazione dell'ossitocina.

Conseguentemente, la determinazione di riaprire il fascicolo per arrivare all'odierno giudizio non poteva essere assunta, stante il ricorrere della condizione di cui all'art. 83, comma 3, 2° cpv. del c.g.c., che lo avrebbe ammesso solo in presenza di un fatto nuovo o

scoperto.

4. Alla luce di quanto precede, stanti l'intervenuta valutazione di assenza di correlazione causale tra la condotta del convenuto e il danno nel primo giudizio e la mancanza di fatti nuovi, sopravvenuti o scoperti, ai sensi dell'art. 83, comma 3, 2° cpv., del c.g.c., la domanda attorea deve ritenersi inammissibile.

5. Poiché il giudizio viene definito tramite decisione su una questione preliminare, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., le spese vengono compensate.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara la domanda inammissibile.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9 novembre 2022.

IL RELATORE

Elena Papa

f.to digitalmente

IL PRESIDENTE f.f.

Giuseppe di Pietro

f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 21/04/2023

Il Funzionario



Giacomo Vannacci

f.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.lgs 196/03, dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del medesimo art. 52 nei confronti dei convenuti e del paziente, oggetto del censurato intervento chirurgico.

IL PRESIDENTE f.f.

Giuseppe di Pietro

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi dei convenuti e del paziente, oggetto del censurato intervento chirurgico.

Firenze, lì 21/04/2023

Il Funzionario

Giacomo Vannacci

F.to digitalmente